

28 Settembre 2015

# Jobs Act – Decreti Attuativi

**D.Lgs. 151/2015 - Sintesi****Salute e sicurezza sul lavoro e in-direttamente collegati**

23/09/2015 - Pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli ultimi Decreti attuativi del c.d. "Jobs Act".

**Alcune indicazioni rispetto al D.Lgs. 14 Settembre 2015 n° 151**

Supplemento Ordinario n° 53/L alla G.U. n° 221 del 23/09/2015 Serie generale

## **Titolo I - Capo III – RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

**Art. 20 Modificazioni al D.Lgs. 81/08**

### **Modifiche all'art. 3 (CAMPO DI APPLICAZIONE) D.Lgs. 81/08**

#### **Sostituito il comma 8 – LAVORO ACCESSORIO**

Le disposizioni del D.Lgs. 81/08 si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista.

Negli altri casi su applicano esclusivamente le disposizioni ex art. 21 (imprese familiari e lavoratori autonomi).

Sono comunque esclusi i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati, e ai disabili

#### **Modificato il comma 12 bis - VOLONTARIATO**

Ampliata la platea di soggetti verso cui si applica esclusivamente l'art. 21.

Oltre alla modifica nella descrizione: "dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore di ..." (invece di "dei soggetti che prestano la loro attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese in favore di ...") sono aggiunti "delle Associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale"

### **Modifiche all'art. 5 (SISTEMA ISTITUZIONALE) D.Lgs. 81/08**

#### **Sostituito il primo comma ed il comma 5, modificato il comma 4**

Diversa composizione del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

**Modifiche all'art. 6 (COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE ...) D.Lgs. 81/08****Sostituito il primo comma, RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

<b>PRIMA</b>	<b>ADESSO</b>
1 rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che la presiede	1 rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di presidente
	1 rappresentante del Ministero della Salute
1 rappresentante della presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità	
1 rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico	1 rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico
1 rappresentante del Ministero dell'Interno	1 rappresentante del Ministero dell'Interno
1 rappresentante del Ministero della Difesa	
1 rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1 rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1 rappresentante del Ministero dei Trasporti	
1 rappresentante del Ministero delle Politiche agricole e forestali	
1 rappresentante del Ministero della solidarietà sociale	
1 rappresentante della presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica	
	1 rappresentante del Ministero della Difesa, 1 rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 1 rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca o 1 rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente della Commissione, ravvisando profili di specifica competenza, ne disponga la convocazione
10 rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome designati dalla Conferenza Permanente dei rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome	6 rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome designati dalla Conferenza Permanente dei rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome
10 esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale	6 esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale
10 esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e delle piccola e media impresa, comparativamente più rappresentative a livello nazionale	6 esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale
	3 esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale
	1 rappresentante dell'ANMIL

**Modificato il comma 2, RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

Inserimento delle parole **“alle differenze di genere”**”

**nuovo comma 2 art. 6 D.Lgs. 81/08**

Per ciascun componente ... omissis. Ai lavori possono altresì partecipare rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche ... omissis ... con particolare riferimento a quelle relative **ALLE DIFFERENZE DI GENERE** e a quelle relative all'istruzione per le problematiche di cui all'art. 11 comma 1 lettera c).

**Modificato il comma 5, 6 e 8**, relativamente a compiti assegnati alla Commissione, tra i quali Modelli di Organizzazione e Gestione Aziendale ex art. 30 D.Lgs. 81/08 e il monitoraggio inerente la metodologia Stress Lavoro Correlato

## **Modifiche all'art. 12 (INTERPELLO) D.Lgs. 81/08**

### **Modificato il primo comma**

Inserite le REGIONI e le PROVINCE AUTONOME, tra gli Enti che possono inoltrare quesiti alla Commissione per gli interpelli

## **Modifiche all'art. 28 (OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI) D.Lgs. 81/08**

### **Inserito il comma 3 ter**

Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni .... omissis ... **rende disponibili al Datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio.** omissis

## **Modifiche all'art. 29 - D.Lgs. 81/08 (MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI)**

### **Sostituito il comma 6-quater**

6 – quater: Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi .... omissis ... tra i quali strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment)

## **Modifiche all'art. 34 - D.Lgs. 81/08 (SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO .. omissis..)**

### **ABROGATO il comma 1 bis**

Eliminata la previsione dei 5 lavoratori entro i quali il Datore di Lavoro poteva svolgere i compiti di addetto alle emergenze anche in caso di affidamento dei compiti di RSPP a persone interne o esterne all'azienda

**Modificato il comma 2 bis** in conseguenza dell'abrogazione del comma 1 bis

## **Modifiche all'art. 53 (TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE) - D.Lgs. 81/08**

### **Modifiche al comma 6**

Eliminate le parole "al registro infortuni ed". Quindi la tenuta del Registro Infortuni non è più necessaria avvenga su supporto cartaceo

## **Modifiche all'art. 55 (SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO .. omissis..) - D.Lgs. 81/08**

### **Aggiunto il comma 6 bis**

6 – bis: In caso di violazione delle disposizioni previste dall'art. 18 comma 1 lettera g) (visite mediche) e dall'art. 37 comma 1 (formazione dei lavoratori), 7 (formazione dei Dirigenti e Preposti), 9 (formazione addetti alle emergenze) e 10 (formazione del RLS)

**se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori gli importi sono raddoppiati,  
se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori gli importi sono triplicati**

## **Modifiche all'art. 69 - D.Lgs. 81/08** **(DEFINIZIONI – Titolo III: ATTREZZATURE DI LAVORO)**

**Modificata la lettera e) del comma 1**

lettera e): operatore = il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro **o il datore di lavoro che ne fa uso**

## **Modifiche all'art. 73 - D.Lgs. 81/08**

**Inserito l'art. 73 bis: ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEI GENERATORI DI VAPORE**

Previsione di Decreti attuativi che disciplinino i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, i requisiti per l'ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati

## **Modifiche all'art. 87 (SANZIONI – TITOLO III) D.Lgs. 81/08**

**Modifiche al comma 2 lettera e) – al comma 3 lettera d) – al comma 4 lettera b) = NON RILEVANTI**

**Modificato il comma 6**

la violazione dei requisiti di sicurezza previsti nell'allegato VI° **(DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO)** è considerata un'unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell'illecito, .. omissis ....

## **Modifiche all'art. 98 - D.Lgs. 81/08**

### **(REQUISITI PROFESSIONALI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE, DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI)**

**Modifiche al comma 3**

**Inserita la previsione della formazione in modalità e-learning solo per il modulo giuridico (28 ore) i corsi di aggiornamento**, nel rispetto dell'allegato 1 dell'Accordo 21/12/2011 emanato per la formazione dei lavoratori ex art. 37 comma 2 D.Lgs. 81/08 e

## **Modifiche all'art. 190 – (VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE) D.Lgs. 81/08**

**Sostituito il comma 5 bis**

**L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchinari e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla commissione consultiva permanente di cui all'art. 6, riportando la font documentale cui si è fatto riferimento**

**Titolo I - CAPO III – RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**  
**Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali****Modifica all'art. 53 del DPR n° 1124/1965**

L'invio delle denunce di infortunio e di malattia professionale avverranno per via telematica.

**Modifica all'art. 56 del DPR n° 1124/1965**

La **Direzione Territoriale del Lavoro – settore ispezione del lavoro**, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'Istituto assicuratore, o qualora lo ritengano necessario, eseguono un'inchiesta sul luogo dell'infortunio

**Modifica all'art. 251 del DPR n° 1124/1965**

A decorrere dal 90° giorno successivo dalla data di entrata in vigore del presente Decreto (Dicembre 2015), è **abolito l'obbligo di tenuta del Registro Infortuni**

**Titolo II - CAPO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO****Modifica all'art. 4 Legge 300/197 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo)**

«Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo). -

1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità' di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

**3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».**

**precedente formulazione**  
**art. 4 - Impianti audiovisivi.**

È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

**Altre disposizioni – sintesi****art. 24 - CESSIONE DEI RIPOSI E DELLE FERIE:**

Possibilità di cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie maturate ai lavoratori dipendenti dello stesso datore di Lavoro, al fine di consentire l'assistenza a figli minori per particolari condizioni di salute che necessitano di cure costanti; nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi

**art. 25 – ESENZIONE DALLA REPERIBILITA'**

Rimandato ad un Decreto che stabilirà le esenzioni dalla reperibilità dei lavoratori (vedi Legge 638/1983 conversione del D.L. 463/1983)

**art. 26 – DIMISSIONI VOLONTARIE E RISOLUZIONE CONSENSUALE**

Le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro vengono fatte, a pena d'inefficacia, esclusivamente con modalità telematica su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro

**Capo II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'**

Modifiche al D.Lgs. 198/2006

*Gabriello Palagi*